

CONVENZIONE CON I CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE (CAF) PER L'ASSISTENZA ALLA COMPILAZIONE DELLE ISTANZE PER LE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE CONNESSE ALL'APPLICAZIONE DELL'I.S.E.E. PER IL COMUNE DI REGGIO EMILIA

L'anno duemiladiciotto, oggi _____

In Reggio Emilia, nella Residenza Comunale posta in Piazza Prampolini,1

Con la presente scrittura privata da valere e tenere quale pubblico strumento ai sensi di legge,

tra

il Comune di Reggio Emilia, di seguito denominato Comune, rappresentato da Alberto Bevilacqua nato a Forlì il 24/5/1963 dirigente del Servizio Servizi ai cittadini, cultura della sicurezza, legalità a e pari opportunità del Comune di Reggio Emilia, C.F. 00145920351, presso la cui sede è per la carica domiciliato e in nome, per conto e nell'esclusivo interesse del quale agisce e stipula, ai sensi dell'Art. 52 dello Statuto comunale e dell'Art. 48 del vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti,

ed il Centro di Assistenza Fiscale (CAF) di seguito elencati:

_____ . in persona di _____ .

PREMESSO

- che con il D.Lgs. 109/98, e s.m.i., in particolare l'art. 34 della legge n. 183/2010, sono definiti i criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate;
- che ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 109/98, e s.m.i., il richiedente la prestazione sociale agevolata presenta una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000, di validità annuale, contenente le informazioni necessarie per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e che tale dichiarazione va presentata ai Comuni, ai Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale, all'Amministrazione Pubblica erogatrice alla quale è richiesta la prima prestazione, ovvero all'I.N.P.S. competente per territorio;
- che ai sensi del comma 4 dell'art. 4 del sopra citato D.Lgs. 109/98, i Comuni, i CAF e le Amministrazioni Pubbliche ai quali è presentata la dichiarazione sostitutiva rilasciano un'attestazione, riportante l'indicatore della situazione economica equivalente, nonchè il contenuto della dichiarazione e gli elementi informativi necessari per il calcolo; la dichiarazione, munita dell'attestazione rilasciata, può essere utilizzata, nel periodo di validità, da ogni componente il nucleo familiare per l'accesso alle prestazioni agevolate;
- che l'art. 5 del decreto legge 06/12/2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011 n. 214 ha previsto la revisione delle modalità di determinazione e dei campi di

applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);

- che in attuazione del disposto di cui all'art. 5 decreto legge 06/12/2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011 n. 214, il D.P.C.M. 05/12/2013 n. 159 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)" ha riformato la disciplina previgente che è stata espressamente abrogata a far data dal trentesimo giorno dall'entrata in vigore del decreto interministeriale di approvazione del nuovo modello di dichiarazione sostitutiva unica (DSU);
- che il decreto interministeriale del 07/11/2014 di approvazione del nuovo modello di DSU è stato pubblicato in G.U. n. 267 del 17/11/2014 e che pertanto le nuove norme di applicano dal 01/01/2015;
- che l'I.N.P.S. con propria circolare n. 171 del 18/12/2014 ha fornito istruzioni applicative in merito alla nuova disciplina;
- che ai sensi dell' art. 3, comma 2, del DPCM 18 maggio 2001, i Comuni, gli enti erogatori e le sedi I.N.P.S. presso i quali è presentata la dichiarazione sostitutiva unica assicurano l'assistenza necessaria al dichiarante per la corretta compilazione della dichiarazione sostitutiva unica, anche attraverso i propri uffici per le relazioni con il pubblico ovvero in collaborazione o in convenzione con i centri di assistenza fiscale di cui all'art. 32 del D.Lgs. 241/97;
- che ai sensi della norma sopra richiamata l'I.N.P.S. ha provveduto a stipulare apposita convenzione con i CAF per la raccolta e l'invio all'INPS, tramite trasmissione telematica, delle dichiarazioni raccolte, nonché la conseguente consegna all'utente del calcolo e dell'attestazione INPS relativa all'indicatore della situazione economica equivalente;
- che ai sensi del D.P.R. 445/2000, art. 43, comma 1 e ss., come sostituito dall'art. 15, comma 1, lett. della L. 183/2011, le amministrazioni pubbliche sono tenute ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato DPR nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni previa indicazione, da parte dell'interessato degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti;

Ritenuto opportuno definire fra il Comune e i CAF una forma di collaborazione che consenta lo svolgimento delle funzioni necessarie alla compilazione della modulistica per l'accesso a prestazioni agevolate di competenza del Comune, nonché procedure omogenee di elaborazione di istruttorie amministrative correlate alle stesse istanze;

Ritenuto, al fine di garantire efficacia ed economicità all'azione amministrativa, di individuare quale requisito che i CAF devono possedere al fine dell'accreditamento e della stipula della presente convenzione, che essi siano firmatari della convenzione con l'INPS ai fini della ricezione della dichiarazione sostitutiva unica, trasmissione per via telematica dei dati ivi contenuti all'INPS e rilascio conseguente dell'attestazione ISEE del nucleo familiare;

Visti:

- DM 21 dicembre 2000 n. 452, e successive modificazioni, relativo all'approvazione del Regolamento recante disposizioni in materia di assegni di maternità e per il nucleo familiare in attuazione dell'art. 65 della L. 448/98 e dell'art. 74 del D.Lgs. 151/2001;
- Legge Regionale n. 24/2001 ed in particolare il Regolamento Comunale per l'assegnazione degli alloggi di ERP, approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 07/11/2011 PG ne 9568;

- Legge n. 431/98 art. 11 e la Legge Regionale n. 24/2001 art. 38-39;
- Decreto interministeriale del 28/12/2007 (bonus energia);
- DL 185/2008 convertito con modificazione con L. 2/2009 (bonus gas);
- L. 241/2011 inerente il passaggio di competenza del servizio idrico da Ato all' Autorità per l'energia elettrica e gas;
- Decreto Interministeriale del 20/9/2017 che ha istituito la Carta della Famiglia, che consente l'accesso a sconti sull'acquisto di beni o servizi ed a riduzioni tariffarie concesse dai soggetti pubblici o privati;

Ciò premesso e previa ratifica e conferma di quanto sopra da parte dei signori intervenuti, si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

L'oggetto della presente convenzione è la definizione della collaborazione tra i soggetti stipulanti ai fini di facilitare l'accesso dei cittadini alle prestazioni sociali agevolate di competenza comunale connesse alla certificazione del calcolo dell'ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) dei nuclei familiari richiedenti, lo svolgimento delle funzioni necessarie alla compilazione delle domande nonché quella relativa all'assistenza ai cittadini nella compilazione della modulistica necessaria per le prestazioni agevolate.

Articolo 2 - PRESTAZIONI CONVENZIONATE

Le attività di cui ai successivi punti sono da effettuarsi rispetto alle prestazioni agevolate di competenza del Comune. Alla data di sottoscrizione del presente atto le prestazioni oggetto della presente convenzione sono le seguenti fermo restando la possibilità di integrare il sotto riportato elenco sulla base di successivi e appositi atti, in accordo tra le parti, anche in applicazione di nuove normative:

- Concessione assegni di maternità e nucleo familiare di cui all'art. 65 della Legge n. 448/98 e all'art. 74 del D.Lgs. 151/2001;
- Erogazione contributi per il sostegno all'accesso alle locazioni di cui all'art. 11 della Legge n. 431/98 e della L.R. 24/2001 art. 38 e 39 ovvero su bandi a regolamentazione locale;
- Agevolazioni tariffarie sulle utenze domestiche ai sensi delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas naturale. Es: bonus energia elettrica e bonus gas naturale.
- Agevolazioni tariffarie fondo idrico (Deliberazione n. 38 del 29 luglio 2014 del Consiglio d'Ambito dell' ATERSIR regionale
- Carta della Famiglia istituita con Decreto Interministeriale del 20/9/2017

Le parti convengono che per quanto riguarda la Carta della Famiglia il servizio sarà operativo al termine della fase di implementazione, previo accordo fra le parti.

Articolo 3 - DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE DA PARTE DEL CAF PRIMA DEL CONVENZIONAMENTO

I CAF o Società convenzionate, prima della stipula della presente convenzione, dovranno fornire al Comune, oltre alla documentazione di legge, la seguente documentazione:

- a) Copia dell'autorizzazione all'attività di assistenza fiscale;
- b) Estremi della convenzione stipulata con l'INPS per la gestione delle DSU e certificazioni ISEE;
- c) Estremi fiscali e coordinate bancarie;
- d) Tutti i dati necessari al Comune per richiedere il Documento Unico per la Regolarità

Contributiva (DURC).

- e) Indicazione del referente normativo per i rapporti con il Comune e i suoi riferimenti (telefono, fax, mail);
- f) Indicazione delle eventuali società convenzionate alle quali il CAF o Società convenzionate abbia affidato lo svolgimento dell'attività.
- g) Elenco delle sedi dei CAF o Società convenzionate sul territorio dei Comuni stipulanti la presente convenzione, dei relativi numeri telefonici e orari di apertura per i cittadini.
- h) Copia dell'eventuale procura speciale necessaria per la sottoscrizione della presente convenzione da parte di soggetto diverso dal legale rappresentante del singolo CAF o Società convenzionate.
- i) Polizza assicurativa di cui all'art. 4 comma 2.
- j) Dichiarazione del CCNL applicato nonché se presente copia del contratto integrativo aziendale. Sono riconosciuti validi ai sensi dell'art. 30 comma 4 del D. Lgs. 18/4/2016 n. 50 esclusivamente il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto della presente convenzione
- k) Il caf o società convenzionata si impegna, per lo svolgimento delle attività di cui al presente accordo, a utilizzare solo personale dipendente a tempo indeterminato, a termine e/o in regime di somministrazione, nonché a comunicare il numero del personale dipendente occupato in provincia e nel comune, adibito alle suddette attività in convenzione. Il Caf o società convenzionata s'impegna altresì per il personale utilizzato allo svolgimento dell'attività del suddetto accordo al rispetto, degli obblighi contributivi dei contratti collettivi di lavoro, degli obblighi assicurativi e delle norme di legge in materia delle tutela della salute e della sicurezza del luogo di lavoro.

Durante il periodo di validità della presente convenzione ogni variazione dei dati trasmessi ai sensi del presente comma dovrà essere trasmessa al Comune tempestivamente e comunque non oltre 60 giorni dalla variazione.

Articolo 4 - COMPITI DEI CAF

1. I CAF o società convenzionata sottoscrittori della presente convenzione, s'impegnano a svolgere le seguenti attività per conto del Comune del Comune di Reggio:
 - a) consegnare al cittadino la modulistica necessaria per ottenere le prestazioni sociali agevolate. I CAF si impegnano ad utilizzare la modulistica predisposta dal Comune;
 - b) assistere fornendo ogni informazione ed aiuto alla compilazione della domanda di accesso alla prestazione che dovrà risultare completa e formalmente corretta, corredata della dichiarazione sostitutiva unica da cui desumere i dati necessari per la certificazione della situazione economica del nucleo familiare richiedente;
 - c) rilasciare all'utente apposita ricevuta, debitamente sottoscritta, attestante l'impegno alla presentazione della domanda;
 - d) acquisire anche a mezzo di sistemi informatici e corredare la domanda di prestazione dell'utente prima della consegna agli uffici comunali, di tutti i documenti richiesti nella domanda stessa. La consegna della documentazione cartacea avverrà a richiesta dell'Ente a fronte di controlli specifici;
 - e) verificare la presenza dei requisiti per ottenere la prestazione agevolata. La verifica dei requisiti comprende le attività che si rendessero necessarie la fine di correggere o integrare le domande, su richiesta del responsabile del procedimento.

- f) Trasmettere al Comune i dati raccolti (istanze e dichiarazioni).

La trasmissione, previo accordo tra le parti, potrà avvenire cartacea e/o su supporto informatico o in via telematica, secondo gli appositi standard predefiniti d'intesa tra le parti.

Qualora la presentazione delle domande debba avvenire entro termini previsti da Bandi Pubblici, il Caf s'impegna a consegnare all'Amministrazione Comunale l'elenco dei nominativi relativi alle istanze raccolte nei termini e secondo le modalità previste nei Bandi stessi; entro 7 giorni dall'avvenuta chiusura del bando il CAF produrrà la documentazione cartacea o in supporto informatico corrispondente.

- g) Gestire gli aggiornamenti derivanti da variazioni del nucleo familiare dei richiedenti, ovvero della loro situazione economica tramite modifica delle dichiarazioni stesse, su richiesta dell'utente.
- h) Comunicare ai Comuni gli indirizzi, i numeri telefonici e gli orari di apertura delle proprie sedi che gestiscono le funzioni oggetto della presente convenzione.
- i) Comunicare al Comune il nominativo e recapito telefonico di almeno un operatore del Caf, come referente per l'acquisizione di informazioni operative da parte del Comune.
- j) Esporre la presente Convenzione nelle proprie sedi destinate allo svolgimento delle attività in essa previste o comunque connesse.

2. Ogni CAF per l'espletamento di questo servizio si avvarrà di proprio personale adeguatamente formato. Garantirà altresì, tramite polizza di assicurazione stipulata dal CAF, eventuali danni cagionati agli utenti per i servizi oggetto della presente convenzione.

3. Ogni CAF può svolgere le funzioni di cui al presente accordo anche tramite società con esso convenzionate, ferma restando la sua piena responsabilità verso il Comune.

Articolo 5 - COMPITI DEL COMUNE

Il Comune si impegna a:

1. Curare una diffusa e puntuale informazione ai cittadini, delle modalità di accesso alle prestazioni agevolate oggetto della presente convenzione e dell'ubicazione sul territorio comunale delle sedi dei CAF (o società con esso convenzionate), aggiornandole in base alle comunicazioni in merito ricevute dal Centro di Assistenza Fiscale.
2. Fornire al singolo Caf apposita documentazione, corrispondente alle schede tecniche allegata alla presente convenzione come parte integrante di essa, che definiscono in modo vincolante per il CAF i requisiti e benefici della singola prestazione sociale agevolata oggetto della presente convenzione.
3. Fornire ad ogni CAF le indicazioni relative alle modalità specifiche di trasmissione (via telematica; documenti cartacei; ecc.) dei dati concernenti i soggetti beneficiari della prestazione sociale.
4. Informare preventivamente (almeno 30 giorni di calendario) i CAF convenzionati circa i tempi di apertura degli eventuali Bandi Pubblici connessi con la presentazione delle istanze finalizzate ad ottenere le prestazioni sociali comprese nella competenza della presente Convenzione.
5. Indicare almeno un referente all'interno dell'Amministrazione Comunale che, senza oneri per il CAF possa garantire adeguata formazione, sugli aspetti normativi connessi all'attività richiesta, agli operatori del Caf.
6. Indicare i referenti all'interno dell'Amministrazione Comunale per il monitoraggio normativo sui procedimenti e sui requisiti che si rendessero necessari e la segnalazione di eventuali problematiche da descrivere nelle FAQ.

Articolo 6 - STRUMENTAZIONI E SCAMBI INFORMATICI

1. Il Comune mette a disposizione dei Caf mediante la propria rete civica le informazioni e la modulistica dei diversi servizi.
2. Il Comune eseguirà i controlli dei dati trasmessi dal CAF per verificare la corretta applicazione della convenzione e garantire trasparenza alle attività comunali;
3. La trasmissione telematica dei dati al Comune da parte dei Caf dovrà avvenire secondo gli standard predefiniti in accordo con il servizio Gestione e Sviluppo delle tecnologie e dei sistemi informativi del Comune stesso.

Articolo 7 - PROCEDURE E SISTEMI DI CALCOLO DELLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE

Ogni CAF si impegna a seguire per le prestazioni sociali agevolate oggetto della presente convenzione le procedure indicate nelle schede tecniche redatte e comunicate dal Comune.

Per le fattispecie che sono oggetto di interpretazione giuridica o che rappresentino nuove casistiche di cui è necessaria la regolamentazione, il Caf si impegna a seguire le indicazioni fornite in via formale dal Comune.

Articolo 8 - ACCESSO BANCA DATI ANAGRAFICA

Il Comune, per permettere le verifiche previste al comma 1, lett. d dell'art. 4 della presente convenzione, sia nella fase iniziale delle istruttorie che nei successivi aggiornamenti dovuti a modifiche della situazione anagrafica del richiedente e del nucleo familiare, previa autorizzazione di un componente dello stesso, consente al CAF di visualizzare i dati anagrafici del nucleo.

Prima della compilazione della domanda, l'operatore del CAF abilitato, previo consenso dell'utente, procederà alla verifica della situazione anagrafica del richiedente tramite apposito accesso alle informazioni della banca dati anagrafica.

Il CAF dovrà informare l'utente che qualora avesse pratiche in corso di modifica della situazione anagrafica e non fossero dichiarate, la relativa domanda di prestazione sociale sarà respinta dal Comune. All'utente dovrà essere fornita, contestualmente all'atto di presentazione della domanda, anche la specifica informativa, che sottoscriverà per conferma della presa visione.

Il rappresentante legale di ogni CAF è nominato responsabile del trattamento dei dati personali utilizzati per le attività di cui alla presente convenzione, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 196/2003, ed avrà il compito di identificare e nominare gli operatori incaricati di trattamento ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 196/2003.

Il cittadino che richiede una delle prestazioni sociali agevolate tra quelle riportate al precedente art. 2 può autorizzare il CAF a verificare i suoi dati anagrafici. La visualizzazione dei dati anagrafici è consentita per prendere visione dei dati contenuti nel profilo di consultazione che sarà definito dal Comune.

In nessun caso il CAF può rilasciare stampe contenenti i dati sopraindicati, anche se vistati dal cittadino o timbrati dallo stesso CAF, in quanto tale documentazione può essere utilizzata esclusivamente per la verifica delle posizioni anagrafiche e ha valore esclusivamente come documentazione interna al CAF comprovante la situazione anagrafica del richiedente il servizio. La stampa alla data della presentazione della domanda cartacea, dovrà essere allegata alla domanda stessa a conferma dell'avvenuta visualizzazione e per verificare la rispondenza tra quanto indicato nella stampa e i dati riportati nella domanda e nella documentazione allegata.

La documentazione sopracitata, sia per gli italiani che per gli stranieri, va sempre utilizzata con una

data di riferimento, poiché tutti i dati in esso contenuti hanno una valenza storica.

Il cittadino dovrà dichiarare che alla data della presentazione della domanda, presso l'Ufficio Anagrafe comunale non sono depositate istanze di modifica della posizione anagrafica del nucleo (cambio di residenza, nuovi componenti familiari o componenti che hanno lasciato il nucleo, ecc.). Nel caso ciò non corrisponda al vero, la domanda di prestazione sociale presentata dall'utente sarà respinta. Qualora invece il cittadino dichiari, sotto la sua responsabilità, che sono state presentate richieste per variazioni anagrafiche, la domanda potrà essere presentata con i dati dichiarati dall'utente, anche se diversi da quanto risulta dalla visualizzazione, fermo restando che qualora la pratica anagrafica non andasse a buon fine la domanda presentata potrà essere esclusa dal beneficio.

La suddetta dichiarazione, contenuta nel modello di autorizzazione all'accesso dei dati anagrafici che l'utente dovrà rilasciare al CAF, dovrà essere allegata alla domanda di prestazione sociale agevolata.

L'utilizzo improprio della documentazione di cui al presente articolo espone il CAF a responsabilità amministrative sia nei confronti dei terzi che nei confronti dell'Amministrazione Comunale.

Articolo 9: COMPENSI

Per l'attività prevista dalla presente convenzione, le parti si danno atto di definire i seguenti compensi per le tipologie di prestazioni:

1. Bonus energia, gas ed idrico = €. 13,00 iva esclusa per ogni pratica completa e correttamente trasmessa,
2. Altre agevolazioni = €. 15,00 iva esclusa per ogni pratica completa e correttamente trasmessa,

I CAF non possono richiedere compensi integrativi ulteriori ai soggetti richiedenti che presentano le istanze per la concessione delle prestazioni sociali agevolate oggetto della presente convenzione. Eventuali richieste di compenso e/o corresponsione di denaro a vario titolo connesse con la compilazione delle domande oggetto del presente accordo costituiranno giusta causa di recesso da parte dell'Ente.

Sono a carico del CAF:

- a) Le eventuali correzioni ai calcoli relativi alla prestazione sociale agevolata qualora l'errore sia imputabile al CAF;
- b) possibilità di integrazione delle domande per errori formali.

Qualora verifiche dimostrino che il richiedente ha presentato a diversi CAF la medesima istanza, il Comune prevede il compenso solo del CAF che ha presentato per primo l'istanza stessa.

Articolo 10 - RAPPORTI FINANZIARI

1. Considerata la particolare natura dei servizi che formano oggetto della presente convenzione si esonera il CAF dall'obbligo di costituire deposito cauzionale.
2. I Caf emettono fattura posticipata per le prestazioni effettuate, supportate dall'elenco delle istanze raccolte, con cadenza almeno trimestrale, rispettando tuttavia la scadenza del 31 dicembre per le prestazioni compiute nel singolo anno.

Articolo 11 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DI CUI ALLA LEGGE 136/2010 E S.M.I.

1. Il Caf assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i., tra cui l'obbligo di utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società di Poste Italiane Spa, dedicati anche non in via esclusiva, alle

commesse pubbliche.

2. Tutti i movimenti finanziari in entrata e in uscita relativi alla presente convenzione (salve le eccezioni previste dall'art. 3 della legge n. 136/2010) saranno registrati sul conto corrente o sui c/c dedicati e saranno effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Gli strumenti di incasso o di pagamento riporteranno, per ciascuna transazione posta in essere, il seguente n. CIG: Z1E23A1413.
3. Il Caf, ai sensi dell'art. 3, c. 7, della legge sopra citata, deve comunicare al Comune (nella persona del responsabile dell'esecuzione del contratto) gli estremi identificativi del c/c o dei c/c dedicati, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Inoltre deve comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
4. Ai sensi dell'art. 3, c. 9-bis, della L. 136/2010 e s.m.i., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del presente contratto.

Articolo 12 - DURATA – EVENTUALE DISDETTA

La presente convenzione decorre dal 1/5/2018 fino al 30/4/2019, salvo disdetta di una delle parti contraenti; in tal caso, a meno che la disdetta sia dichiarata dal Comune, la disdetta avrà effetto solo per il CAF recedente, mantenendosi la vigenza per gli altri CAF.

Articolo 13 - CONTROLLI E PENALI

1. Il Comune si riserva la facoltà di effettuare verifiche e controlli delle attività svolte dal CAF mediante propri incaricati, anche tramite appuntamento telefonico. A tale scopo deve essere garantito l'accesso alle informazioni ed alle modalità del CAF allorché sia richiesto dai servizi comunali.
2. Nel caso in cui vengano riscontrati degli inadempimenti da parte dei Caf le parti stabiliscono di applicare le seguenti penali:
 - a) Mancata o ritardata comunicazione di variazione dei dati previsti all'art. 3 comma a) e b) qualora la variazione consista nella revoca dell'autorizzazione all'assistenza fiscale o nella risoluzione della convenzione con l'INPS per gravi inadempimenti: euro 1.000,00, fatto salvo l'eventuale risarcimento del danno ulteriore;
 - b) Mancata o ritardata comunicazione di variazione dei dati previsti all'art. 3 comma c), d) e i): euro 200,00, fatto salvo l'eventuale risarcimento del danno ulteriore;
 - c) Mancata o ritardata comunicazione di variazione dei dati previsti all'art. 3 comma f) e g): euro 50,00 ;
 - d) Per ogni istanza trasmessa recante firma apocriфа è applicata un penale pari a euro 500,00, fatto salvo l'eventuale risarcimento del danno ulteriore. La sistematica e reiterata ricorrenza della fattispecie comporta la risoluzione della convenzione;
 - e) Per ogni istanza presentata da persona deceduta alla data della sottoscrizione, o in mancanza, alla data del caricamento della domanda nel sistema informativo è applicata una penale pari ad euro 300,00, fatto salvo l'eventuale risarcimento del danno ulteriore. La sistematica e reiterata ricorrenza della fattispecie comporta la risoluzione della convenzione;
 - f) Per ogni istanza presentata due o più volte dallo stesso CAF o società convenzionata senza alcuna modificazione è applicata una penale di 30,00 euro. La sistematica e reiterata ricorrenza della fattispecie comporta la risoluzione della convenzione;

Nel caso venga riscontrato uno degli inadempimenti di cui al presente comma, esso è comunicato per iscritto con R/R al Caf dal responsabile del procedimento sulla base delle risultanze delle verifiche effettuate o degli elementi di cui il Comune è venuto in possesso.

Il Caf, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra, può presentare le proprie osservazioni al responsabile del procedimento.

Il responsabile del procedimento comunale, decorsi inutilmente i 30 giorni o in caso di rigetto delle osservazioni del Caf, invia al Caf la quantificazione della penale e le modalità di pagamento che potrà essere oggetto di compensazione in sede di pagamento della prima fattura utile e per l'eventuale eccedenza dietro pagamento della differenza da parte del Caf.

3. Ulteriori inadempienze, diverse da quelle indicate al comma 2, riscontrate nell'attuazione del presente accordo verranno contestate per iscritto con fissazione di un termine massimo di giorni 15 per la presentazione di controdeduzioni e l'adozione dei provvedimenti atti a rimuovere le cause.
4. Decorso tale termine senza che siano state presentate idonee giustificazioni e/o adottate le succitate contromisure, il Comune si riserva la facoltà di risolvere la convenzione.

Articolo 14 - FACOLTÀ DI RISOLUZIONE DA PARTE DEL COMUNE PER GRAVI INADEMPIMENTI

1. Il Comune di riserva la facoltà di recedere unilateralmente dalla presente convenzione nei casi di inadempienza grave o reiterata da parte del Caf.
2. Prima di esercitare la facoltà di recesso unilaterale di cui sopra il Comune comunica al Caf la relativa decisione, motivandola.
3. Entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, il Caf ha facoltà di inviare al Comune le proprie osservazioni scritte, eventualmente corredate da documenti.
4. Entro 30 giorni dalla ricezione delle osservazioni ovvero dalla scadenza del termine di cui al comma precedente, il Comune comunica al Caf la risoluzione dalla presente convenzione, motivandolo e dando ragione del mancato accoglimento delle eventuali osservazioni, ovvero la volontà di non procedere alla risoluzione in accoglimento di esse.
5. Il recesso ha effetto a decorrere dal giorno successivo alla ricezione, da parte del Caf, della comunicazione di cui al comma 4 del presente articolo. Fermo restando il diritto al pagamento per i CAF per l'attività prestata fino alla risoluzione.

Articolo 15 - ADEGUAMENTI NORMATIVI E RISOLUZIONE DI DIRITTO

1. Le pertinenti variazioni del quadro normativo di riferimento modificano di diritto la presente convenzione, integrandone, sostituendone o abrogandone, a seconda dei casi, le disposizioni. Nei casi di cui al presente comma, le Parti conformano immediatamente il contenuto della presente convenzione al rinnovato quadro normativo.
2. In particolare, attesa la rilevanza degli interessi sottesi al mantenimento degli equilibri di finanza pubblica, qualora disposizioni normative sopravvenute impongano al Comune risparmi di risorse riferibili, anche indirettamente, ai rapporti con i Caf.

In tali ipotesi le parti si incontreranno per valutare soluzioni condivise, in assenza di accordo è data facoltà alle parti di recedere dalla convenzione entro 15 giorni senza nessun onere, fermo restando il diritto al pagamento dell'attività già prestata.

Articolo 16 - TUTELA DEI DATI PERSONALI

1. Le parti si vincolano, per quanto di rispettiva competenza, alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel D. Lgs. N. 196/2003, in particolare per quanto concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
2. Le parti, in qualità di autonomi titolari del trattamento, assicurano che i dati personali vengano utilizzati per fini non diversi da quelli previsti dalle disposizioni normative vigenti e limitatamente ai trattamenti strettamente connessi agli scopo di cui alla presente convenzione.

3. Ai sensi dell'art. 11 del citati D.Lgs., i dati trattati in applicazione della presente convenzione dovranno essere pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite.
4. E' assicurato, altresì, che – al di fuori dei casi previsti dalla legge – i dati medesimi non siano divulgati, comunicati, ceduti a terzi né in alcun modo riprodotti.
5. In conformità a quanto sopra, ciascuna delle Parti avrà cura di impartire precise e dettagliate istruzioni agli addetti al trattamento che, operando in qualità di incaricati, avranno accesso ai dati stessi, secondo quanto disposto dall'art. 30 del D.Lgs. n. 196/2003.
6. Il Caf rende agli utenti che presentano istanze per il suo tramite l'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003. In particolare il Caf, nel ricevere l'istanza, rende noto agli interessati che i dati, nel rispetto del succitato D. Lgs., vengono acquisiti e trasmessi al Comune per il raggiungimento delle finalità previste dalla normativa vigente e dalla presente convenzione.
7. Attesa la rilevanza dell'interesse pubblico alla protezione dei dati personali, l'inadempimento di ciascuna obbligazione contenuta nel presente articolo comporta la risoluzione ipso iure della convenzione, salvo il risarcimento del danno.
8. Al momento in cui il CAF acquisisce la domanda da parte del cittadino, nel rispetto del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, dovrà rendere noto all'interessato che l'istanza e i dati documentali, eventualmente allegati alla stessa, sono da esso acquisiti e trasmessi al Comune per le finalità previste dalla legge e dalla presente convenzione.
9. Le parti, per quanto di rispettiva competenza, si uniformano alle disposizioni del D.Lgs. 196/2003, in particolare per quanto riguarda gli standard stabiliti in materia di sicurezza dei dati e di responsabilità nei confronti degli interessati.

Articolo 17 - CLAUSOLA DI RINVIO E CONTROVERSIE

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si fa riferimento, per quanto applicabile, alla normativa vigente in materia.
2. Qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione o risoluzione del contratto sarà preliminarmente esaminata in via amministrativa. Qualora la controversia non trovi bonaria composizione in sede amministrativa, verrà devoluta all'autorità giurisdizionale competente.
3. Non sussiste la competenza arbitrale.

Articolo 18 - SPESE DI CONTRATTO

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del Testo Unico sull'Imposta di Registro, approvato con DPR 26.4.1986, n. 131, a carico del soggetto che ne richiede la registrazione.

Tutte le spese relative al presente contratto e consequenziali sono a carico del Caf

Reggio Emilia,

IL DIRIGENTE COMUNALE

.....

Per il CAF